



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 372

16.12.2014

I vantaggi del nuovo regime forfettario

Categoria: Finanziaria
Sottocategoria: 2015

La Legge di Stabilità (in corso di approvazione in Parlamento) introduce un **nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni**, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.

Il nuovo regime, denominato "**Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi**" o regime forfettario, prevede in breve:

- la determinazione particolarmente semplificata del reddito;
- l'assoggettamento di tale reddito ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell'IRAP;
- adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell'attuale regime dei minimi.

Si evidenzia che il regime in esame **non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche** che svolgono un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che **rispettano i requisiti richiesti** relativamente ai ricavi/compensi e alla "struttura minimale".

Diventa quindi necessario **fare un confronto tra i regimi in vigore al fine di valutare la convenienza ad adottare uno o l'altro**.

Premessa

Nell'ambito della Legge di Stabilità 2015 è contenuto il nuovo regime forfettario "aperto" a tutti i contribuenti persone fisiche.

Considerato che lo stesso è applicabile dall'1.1.2015, si pone la necessità di **effettuare delle valutazioni di convenienza per i contribuenti che rispettano i requisiti di accesso previsti per il nuovo regime**.

Regime dei minimi

Va infatti evidenziato che:

- ✓ i **contribuenti attualmente in regime dei minimi** possono scegliere se proseguire con detto regime fino alla scadenza naturale o adottare il nuovo regime forfetario;
- ✓ i **contribuenti attualmente in regime ordinario** devono decidere se è conveniente adottare il nuovo regime forfetario.

La scelta **tra regime forfetario e regime dei minimi riguarda esclusivamente coloro che al 31.12.2014 adottano tale ultimo regime; di conseguenza va valutata anche l'opportunità di anticipare l'eventuale inizio dell'attività nel 2014 adottando il regime dei minimi al fine di poter scegliere tra le 2 opzioni.**

Diversamente, per coloro che iniziano l'attività dal 2015, la scelta riguarda l'applicazione del regime forfetario, essendo abrogato l'attuale regime dei minimi.

Sinteticamente ricordiamo che possono usufruire dell'attuale "regime dei minimi" i contribuenti che:

- iniziano una attività professionale/d'impresa non svolta in precedenza;
- non fatturano più di 30.000,00 euro all'anno;
- non acquistano più di 15.000,00 euro di beni strumentali in totale, nell'arco di un triennio;
- non abbiano effettuato cessioni all'esportazione e assimilate;
- non hanno spese per lavoro accessorio, dipendente ed assimilato (mentre è consentita l'erogazione di compensi occasionali a terzi);
- non sono soci in nessuna "società di persone";
- non hanno aderito a regimi IVA "speciali";
- non si tratti di soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono:
 - fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all'art. 10, c. 1, n. 8), D.P.R. 633/1972;
 - mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53 c. 1, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29.10.1993, n. 42.

I soggetti che:

- **hanno più di 35 anni di età**
 - ⇒ possono beneficiare del "regime dei minimi" per i primi 5 anni di attività;
- **hanno meno di 35 anni**
 - ⇒ possono beneficiare del "regime dei minimi", oltre che per i cinque anni, anche sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Nuovo regime forfettario

L'attuale "regime dei minimi" è molto favorevole perché, applicandolo, **si paga solo una imposta sostitutiva del 5% sul reddito netto** (fatturato - spese).

Nel nuovo regime forfettario:	
✓	il limite di fatturato, dagli attuali 30.000,00 varia da un minimo di 15.000 fino ad un massimo di 40.000 sulla base dell'attività svolta;
✓	l'imposta sostitutiva sale dal 5% al 15%;
✓	l'imposta non si calcola più sul reddito effettivamente prodotto, ma sulla base di coefficienti di redditività a seconda dell'ambito di attività;
✓	il limite dei beni strumentali acquistabili sale da 15.000,00 euro a 20.000,00 euro;
✓	sono ammesse spese per l'acquisizione di lavoro accessorio, dipendente ed assimilato fino a 5.000,00 euro all'anno;
✓	è previsto, limitatamente alle imprese, un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l'eliminazione del minimale contributivo.

Il regime in esame **non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche** che svolgono un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che **rispettano i requisiti richiesti** relativamente ai ricavi/compensi e alla "struttura minimale".



Start up
Per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario (requisiti di accesso e fattispecie di esclusione) che intraprendono una nuova attività, per il primo triennio il reddito è determinato in modo forfettario è ridotto a un terzo . Per godere di tale agevolazione è necessario che vengano rispettati i requisiti attualmente previsti per i contribuenti minimi.

Aspetti comuni

Entrambi i regimi si caratterizzano per le seguenti peculiarità:

- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali
- Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti

➤ Esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;

➤ Non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi

➤ Esclusione dall'IRAP

➤ Esclusione dall'applicazione degli studi di settore/parametri

A seguito dell'introduzione del nuovo **regime sono soppressi dall'1.1.2015 gli attuali regimi minori**; tuttavia, per coloro che al 31.12.2014 applicano il regime dei minimi, è prevista una clausola di salvaguardia che consente di proseguire con tale regime, fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

Alla luce di quanto sopra accennato, **si rende opportuno valutare la scelta di quale regime adottare.**

Confronto

Come accennato, ai fini IVA il contribuente forfetario adotta un regime analogo a quello previsto per i contribuenti minimi e pertanto:

- ✓ non addebita l'IVA in via di rivalsa ai propri clienti;
- ✓ non detrae l'IVA a credito sugli acquisti.

L'esclusione dall'IVA rappresenta complessivamente uno svantaggio per i contribuenti che operano con altri soggetti passivi IVA in quanto, mentre dal lato delle cessioni/prestazioni il prezzo praticato viene concordato al netto dell'IVA e quindi l'effetto è neutro, il contribuente forfetario perde l'IVA assolta sugli acquisti.

Per quanto riguarda il **carico fiscale** va evidenziato che nel confronto tra regime dei minimi e regime forfetario risulta sempre più conveniente l'attuale regime dei minimi che prevede un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 5%, anziché del 15%, applicata ad un **reddito che risulta tendenzialmente inferiore** in quanto influenzato dalla deduzione sia dei costi analitici che del costo dei beni strumentali.

Nel confronto tra regime forfetario e regime ordinario va invece valutato, in prospettiva, se sia più conveniente scegliere tra:

- **la determinazione di un reddito forfetario oppure analitico;**
- **la tassazione sostitutiva del 15% oppure ordinaria con versamento dell'IRPEF e relative addizionali e IRAP (che spesso comunque non risulta dovuta).**

Quanto al primo punto, considerato che la **percentuale di costi forfetariamente riconosciuta è variabile in relazione all'attività economica**, per ciascuna **posizione va verificata l'incidenza dei costi effettivi e confrontata con la percentuale forfetaria.**

In relazione al secondo punto, invece, va considerato che l'aliquota IRPEF effettiva non corrisponde a quella nominale applicata in quanto l'imposta netta è influenzata dalla specifica detrazione d'imposta spettante per i possessori di redditi d'impresa/lavoro autonomo.

In particolare, fino ad un reddito complessivo pari a circa € 12.000 la tassazione media IRPEF risulta inferiore al 15%.

Nella valutazione vanno altresì considerati i seguenti fattori:

- ✓ **in caso di possesso solo di reddito d'impresa/lavoro autonomo sono persi le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri detraibili/deducibili ad eccezione dei contributi previdenziali;**
- ✓ **in caso di possesso di altri redditi è necessario valutare sia la convenienza a non tassare il reddito d'impresa/lavoro autonomo secondo gli scaglioni IRPEF senza perdere deduzioni e detrazioni, sia l'incremento delle detrazioni per carichi di famiglia che dipendono dal reddito complessivo.**

È, quindi, necessario calcolare il carico impositivo attuale e quello che deriverebbe applicando le regole previste dal nuovo regime forfetario.

Per i **solì imprenditori iscritti alla Gestione IVS** va anche valutata la possibilità, in caso di applicazione del regime forfetario, di usufruire, in via facoltativa, di un regime previdenziale di favore consistente nel pagamento dei contributi previdenziali sul reddito effettivo, non considerando pertanto il c.d. minimale contributivo (per il 2014 pari a € 15.516).

È evidente che **quanto più il reddito conseguito è inferiore rispetto al minimale tanto più è vantaggioso il regime agevolato contributivo.**

TABELLA DI CONFRONTO		
Requisiti/adempimenti	Nuovo regime forfetario	Regime dei minimi
Limite ricavi/compensi	Varia sulla base del codice attività entro i limiti 15.000 – 40.000	30.000
Limite beni strumentali	Costo complessivo al lordo degli ammortamenti di 20.000, controllo ogni anno	15.000 in un triennio
Limite costo del lavoro	5.000	0
Possibilità di effettuare esportazioni	SI	NO
Incompatibilità regime con: <ul style="list-style-type: none"> ✓ regimi speciali IVA; ✓ soggetti non residenti; ✓ cessione fabbricati e terreni o mezzi di trasporto nuovi; ✓ partecipazione a società trasparenti. 	SI	SI
Applicazione IVA	NO	NO
Detrazione IVA	NO	NO
Ritenute subite	NO	NO
Ritenute effettuate	NO	SI
Determinazione reddito	Forfetaria	Analitica
Imposta sostitutiva	15%	5%
Applicazione studi di settore	NO	NO
Spesometro	NO	NO
Comunicazione black-list	NO	NO

Dal confronto si possono formulare le seguenti considerazioni:

- ✓ il **regime forfetario è vantaggioso per i contribuenti che operano prevalentemente con consumatori finali;**
- ✓ il volume di ricavi/compensi differenziato per categorie economiche e la limitazione nella dotazione dei beni strumentali (non superiore a €

20.000) e nei costi del lavoro (non superiore a € 5.000) **suggerisce l'adozione da parte delle imprese di servizi e dei lavoratori autonomi;**

- ✓ le attività ad alto valore aggiunto, ossia il **cui fattore principale è costituito dal lavoro del titolare, sono favorite in quanto è limitata la perdita dell'IVA sugli acquisti;**
- ✓ **non è consigliabile per i soggetti che presentano un'elevata variabilità dei ricavi/compensi** che può comportare il superamento della soglia prevista per il regime; l'entrata/uscita dal regime è infatti particolarmente onerosa dal punto di vista amministrativo;
- ✓ il nuovo regime **non è conveniente in presenza di carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, salva la presenza di altri redditi.**



La decisione di usufruire del nuovo regime forfetario deve essere assunta all'inizio del 2015, considerato che già dall'1.1.2015 il soggetto non deve, ad esempio, addebitare l'IVA nelle fatture.

Tale decisione può essere invece assunta "di fatto" anche in un momento successivo per i contribuenti non obbligati all'emissione delle fatture.

Alla data dell'1.1.2015 il soggetto deve pertanto essere certo di rispettare i requisiti previsti dalla norma per l'accesso ed avere già effettuato le valutazioni di convenienza.

La scelta **tra regime forfetario e regime dei minimi riguarda esclusivamente coloro che al 31.12.2014 adottano tale ultimo regime; di conseguenza va valutata anche l'opportunità di anticipare l'eventuale inizio dell'attività nel 2014** adottando il regime dei minimi al fine di poter scegliere tra le 2 opzioni.

Esempi



Libero professionista (soglia regime forfetario € 15.000 e 78% forfait) che applica attualmente il regime dei minimi:

- ✓ compensi 10.000;
- ✓ spese 3.000;
- ✓ contributi previdenziali 2.000.

Dal confronto emerge che:

- reddito lavoro autonomo :
 - ✓ **minimi** 5.000 (10.000 - 3.000 - 2.000);
 - ✓ **regime forfetario** 5.800 (10.000 x 78% - 2.000).
- Imposta sostitutiva:
 - ✓ **minimi** 5% 250;
 - ✓ **regime forfetario** 15% 870.



Esempio

Attività piccolo imprenditore soglia ricavi € 20.000, coefficiente redditività 67%:

Ricavi	16.000
Costi	3.000
Altri redditi	0
Contributi previdenziali	3.500
Contributi previdenziali regime agevolato	2.412
Oneri detraibili (19%)	2.000
Aliquota addizionale regionale	1,23%
Aliquota addizionale comunale	0,5%

Regime ordinario

Reddito d'impresa	13.000 (16.000 – 3.000)
Altri redditi	0
Reddito complessivo	13.000
Oneri deducibili	3.500
Reddito imponibile	9.500
IRPEF lorda	2.185
Detrazione reddito d'impresa	924
Detrazioni oneri	19% 380
IRPEF netta	881
Addizionali IRPEF	(1,23%+0,5%) 164
IRAP	(3,9%, deduz. 9.500) 0
Totale imposte dirette	1.045
Contributi previdenziali	3.500

Regime forfettario

8.308 (16.000 x 67% – 2.412)	
Imposta sostitutiva	15% 1.246
Contributi previdenziali	2.412

- Riproduzione riservata -